

Repertorio n. 23349

Raccolta n. 3696

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a GIOIA DEL COLLE

il 23/12/2004

N. 102563/1

Esatti € /

Il tredici dicembre duemilaquattro in Putignano, nel mio studio in via Cappuccini n. 102

Innanzi a me Dr Salvatore Pantaleo, Notaio in Putignano, iscritto al Collegio Notarile di Bari, senza l'assistenza dei testi per rinuncia fatta dal comparente con il mio consenso, è presente:

INTINI Gennaro Giovanni nato a Putignano il 13 marzo 1941, domiciliato ove infra per la carica, imprenditore

Esso comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa a responsabilità limitata :

"FIDART - Società Cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Putignano via Nicolò Paganini n. 9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bari 04229060720, Rea 301321

Mi dichiara che sono qui convenuti i soci della predetta società per costituirsi in Assemblea, per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui in appresso, e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi dello statuto e per unanime designazione dei presenti assume la presidenza il comparente, il quale dichiara:

- che l'assemblea si è riunita ai sensi di legge e dello statuto, con convocazione del 12 novembre 2004 pervenuta a tutti gli aventi diritto per come il comparente dichiara nei termini statutari e legali

- che il Collegio sindacale non è presente

- che sono presenti numero 189 soci, in proprio e per delega su totale 282, come da elenco soci allegato al presente sotto la lettera "A"

- che per il Consiglio di amministrazione sono presenti i consiglieri:

Giannuzzi Vittorio

Catera Vito

Giraffa Guglielmo Antonio

Polignano Biagio

Serio Giambattista

Vinella Costantino

e il comparente nella predetta qualità

Dichiara, pertanto, la presente Assemblea validamente costituita e pronta a deliberare in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 10 dicembre 2004, sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo statuto ai sensi del Dlgs 6/2003
2. Adeguamento all'art. 13 L. 326/2003



3. Abrogazione del Collegio dei Revisori e nomina Revisore Unico

4. Varie ed eventuali

Gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti da trattare. Prende la parola il Presidente che propone, alla luce della nuova normativa già in vigore dal 1° gennaio 2004 - D.lgs 17 gennaio 2003 n. 6, di aggiornare il testo dello statuto sociale anche ai fini dell'art. 13 della legge 326/2003

Il presidente legge pertanto in assemblea lo statuto sociale che regolerà la vita della società, debitamente aggiornato in conformità delle modifiche da apportare alla nuova normativa, compresa la modifica della denominazione sociale.

Il presidente inoltre fa presente, che il capitale sociale ammonta ad euro 43.710,00 (155 euro di quota per 282 soci) e pertanto ai sensi della nuova disciplina, occorre almeno la nomina di un Revisore Contabile, che abbia la funzione di Controllo Contabile della Cooperativa. Il Presidente propone il dott. Pepoli Francesco, con durata fino alla approvazione del bilancio del 2.005 (duemilacinque) in sostituzione del Collegio dei Revisori - Sindaci.

Quindi l'assemblea approvando la proposta dello stesso ad unanimità di voti, esprimendosi per appello nominale delibera:

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, quale in precedenza dallo stesso letto

- di nominare Revisore Contabile il dott.

PEPOLI Francesco nato a Putignano il 20 settembre 1965, residente in Putignano, via Roma n. 5, c.f. PPL FNC 65P20 H096D (iscrizione Registro Revisori Contabili - D.M. 12 marzo 1995 - G.U. IV serie speciale del 21 aprile 1995 suppl. 31 bis) in sostituzione del Collegio dei Revisori (Sindacale) con durata fino alla approvazione del bilancio 2005, ed emolumenti assunti come da tariffe dei Revisori contabili, al minimo previsto

- di delegare il Presidente ad eseguire quanto deliberato nel presente verbale

Lo statuto debitamente aggiornato in conformità della presente delibera assembleare, ai sensi di quanto disposto dall'art 2446 CC, mi viene consegnato dal Presidente ed allegato sub "B" al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, dopo la proclamazione dei risultati alle ore venti Il comparante mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A" e "B"

Io Notaio ho ricevuto questo atto e che ho letto al comparante che lo approva. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio in fogli uno per pagine tre

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE E SEDE

ARTICOLO 1 - E' corrente con sede in Putignano, alla via Nicolò Paganini n. 9, una società cooperativa di garanzia collettiva fidi denominata "FIDI ARTIGIANI TRA IMPRESE ARTIGIANE" per brevità "FIDART Società Cooperativa".

DURATA

ARTICOLO 2 - La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, fermo restando la loro responsabilità per le obbligazioni contratte dalla Società sino al giorno del recesso e nei limiti di legge.

OGGETTO

ARTICOLO 3 - La Società, si propone di assistere i propri soci nelle operazioni di fido bancario.

A questo fine potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare e ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo Statuto, purché utile alla realizzazione degli scopi sociali. Potranno essere accettate fidejussioni da parte di terzi da utilizzare insieme alle fidejussioni prestate dai soci.

In particolare la Società procederà secondo le modalità indicate nel presente Statuto:

- a) alla stipulazione di una o più convenzioni con Istituti e Aziende di Credito;
  - b) alla costituzione di uno o più fondi rischi;
  - c) alla determinazione delle modalità per l'impiego delle fidejussioni che i soci ed i terzi si sono impegnati a concedere;
  - d) alla raccolta di eventuali contributi di terzi a favore dei fondi rischi.
- La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, con le modalità stabilite con apposito regolamento interno.
- La cooperativa potrà, inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'107 T.U.L.B., svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell'art. 13 del decreto legge 269/2003.

SCOPO MUTUALISTICO

ARTICOLO 3 bis

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, ed è obbligata all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2514 codice civile, per cui:

- a) è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire riserve fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere obbligatoriamente devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisca ai sensi del comma 19 dell'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con la legge 24 novembre 2003 n. 326, o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui ai commi 20 e se-



guenti del succitato art. 13.

#### SOCI

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere Soci le Imprese artigiane che risultano iscritte al relativo Albo di cui alla legge n. 443/85 e le piccole e medie Imprese sia in forma individuale che societaria, di persone o di capitali, i singoli soci delle società di persone, gli esperti del settore e gli Enti finanziari, sia pubblici che privati, che concedono a favore della Società fidejussioni o somme da destinare alla formazione del Fondo rischi e garanzie, nonché gli artigiani pensionati che chiedono la cancellazione dall'Albo per sopraggiunti limiti di età.

Detti soci artigiani pensionati, non più iscritti all'Albo delle imprese artigiane, possono restare soci ed accettare cariche sociali.

Possono, inoltre, essere soci della cooperativa le altre micro, piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria.

Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del d.l. 30/9/2003 n. 269, alla cooperativa possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie

ARTICOLO 5 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- l'attività svolta;
- il numero delle quote che intende sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione il quale provvede senza obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.

ARTICOLO 6 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote da essi sottoscritte;
- b) a concedere fidejussioni, per un ammontare non inferiore a euro 1.032,91 (milletrentadue virgola novantuno), agli Istituti di Credito con i quali la Cooperativa ha stipulato la convenzione, alle condizioni e secondo le indicazioni che saranno fissate nella Convenzione stessa. In luogo della fidejussione, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere e accettare un finanziamento in denaro, oppure a mezzo pegno di titoli o libretto di deposito. Qualora l'aderente alla Cooperativa sia una Società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere, all'atto dell'adesione, prestazioni di fidejussioni personali ai legali rappresentanti della Società stessa, oppure ad un determinato socio della medesima;
- c) il socio sarà tenuto a versare al momento dell'ammissione una tassa di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ed inoltre rimborserà le spese sostenute per l'istruttoria dell'affidamento concesso. Il socio, sul finanziamento ottenuto, riconoscerà alla Cooperativa una commissione calcolata in relazione alla durata e all'importo del finanziamento, che sarà acquisita a titolo definitivo. Tali somme saranno utilizzate per le spese correnti della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione potrà variare nel tempo, con atto deliberativo, l'importo della tassa di ammissione nonché della relativa commissione sul finanziamento.

ARTICOLO 7 - Per i nuovi soci che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo precedente entro tre mesi dalla data della comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, il provvedimento di ammissione si intende annullato ad ogni effetto e le eventuali somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

ARTICOLO 8 - Il vincolo sociale cessa per il decesso del socio.

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta degli eredi, può deliberare che il rapporto societario continui nei confronti degli stessi solo se questi ultimi esplicano attività imprenditoriale artigiana ai sensi della legge n. 443 del 1985 e successive modifiche e posseggano i requisiti per l'ammissione a socio; in tal caso dovranno nominare un rappresentante comune. Qualora aderente alla Cooperativa sia una Società, il vincolo cessa all'atto della messa in liquidazione della medesima. :

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e comunque ha diritto di recedere il socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti

- modifica oggetto sociale;
- trasformazione società;
- revoca dello stato di liquidazione
- eliminazione di una o più cause di recesso;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- modificazioni dello statuto concernenti diritti di voto o partecipazione".

Il socio decade ove vengano meno i requisiti richiesti previsti dalla legge e dall'atto costitutivo per la sua appartenenza.

Il socio è escluso dalla Società, salve le altre ipotesi previste dalla legge:

- a) quando si rifiuti di prestare fidejussione;
- b) quando, richiesto dalla Società di far fronte all'impegno fidejussorio, si sia rifiutato di adempiervi, fermo restando l'impegno fidejussorio stesso

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; il socio stesso può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

La cessazione del vincolo sociale, per qualsiasi causa, dà diritto alla liquidazione delle quote sociali entro centottantagioni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio. Ovviamente in presenza di pendenze di qualsiasi genere e natura del socio verso la Società, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere al necessario conguaglio.

#### PATRIMONIO SOCIALE


ARTICOLO 9 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dai versamenti da farsi dai soci al momento del loro ingresso in Società;
- c) dal fondo di riserva legale;
- d) da ogni altro fondo ed accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- e) eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero alla Società per un migliore raggiungimento degli scopi sociali.

Il capitale sociale è costituito da quote del valore nominale non inferiore a euro 25,00 (venticinque) e non superiore a euro 500,00 (cinquecento).

Le quote sottoscritte da ciascun socio non possono eccedere il limite di euro 50.000,00 (cinquantamila).

Le quote si intendono vincolate a favore della Cooperativa in garanzia delle



obbligazioni che il socio assume verso la Cooperativa stessa.  
Ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali, la società "FIDART" potrà accettare contribuzioni da parte dello Stato, della Regione, da Enti Pubblici diversi, da Associazioni, Privati, Istituti ed Aziende di credito.

Potrà utilizzare altresì interventi di natura fidejussoria o finanziaria disposti esclusivamente a titolo di garanzia da Associazioni, Enti, Istituti di Credito, eccetera, e, come tali, depositati presso la "FIDART" soltanto a titolo di garanzia; i medesimi non potranno entrare a far parte del patrimonio della Cooperativa, per cui in caso di scioglimento o di liquidazione della stessa, ritorneranno, nella loro entità residuale, nella disponibilità degli Enti, Associazioni ed Istituti intervenienti.

Il fondo di riserva ordinario è formato con la quota degli utili ad esso devoluta annualmente, a mente dell'articolo 2545 quater del Codice Civile.

L'Assemblea può deliberare l'istituzione di fondi speciali, sia mediante devoluzione di parte degli utili, sia con proventi straordinari.

#### FONDO RISCHI E FONDO GARANZIA

ARTICOLO 10 - Al fine di garantire le operazioni compiute, per suo tramite, dai propri soci con le Aziende di Credito convenzionate, la Cooperativa è tenuta a costituire un fondo rischi ed un fondo garanzie, imputando ai medesimi le quote sociali, le fidejussioni alle quali si sono impegnati i soci stessi ed ogni al tra' somma erogata a tal fine da terzi (privati, Enti, Associazioni).

#### ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 11 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, e del conto profitti e perdite e della nota integrativa al bilancio, evidenziando i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'eventuale eccedenza attiva è destinata a riserva ordinaria salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di destinarla a fondo rischi.

Sulle quote non sono distribuiti dividendi o interessi.

#### ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12 - Gli Organi della Cooperativa sono:

- 1) Assemblea dei soci;
- 2) Consiglio di Amministrazione;
- 3) collegio sindacale qualora sia obbligatorio per legge;
- 4) collegio dei probiviri;

#### ASSEMBLEA

ARTICOLO 13 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società o in altro luogo ritenuto idoneo, purchè in Italia.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e il rinnovo dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 codice civile del collegio sindacale qualora sia obbligatoria, o del revisore esterno, determinandone il compenso;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti

al suo esame dagli Amministratori.

Le assemblee straordinarie, oltre che per la trattazione degli argomenti che la legge, attribuisce alla loro competenza, possono essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda, con l'indicazione degli oggetti da trattare, da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto o dal Collegio Sindacale.

L'assemblea ordinaria è convocata dal CdA ogni anno entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro 180 gg. in caso di redazione del bilancio consolidato

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato nel precedente comma, e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un quinto capitale sociale.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, inviato ai soci al domicilio riportato nel libro soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino dal libro soci.

L'avviso dovrà indicare l'ordine dei argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né prima di ventiquattrore dalla stessa.

Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altro Consigliere delegato dal Consiglio ovvero da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con un numero di soci superiore a dieci.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento dei due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di un quinto dei soci.

L'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti presenti.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote di cui è titolare.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

I soci persone giuridiche sono rappresentati all'Assemblea dal loro legale rappresentante o da un loro amministratore con mandato scritto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal



presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali hanno luogo a schede segrete: a parità di voti è eletto il più anziano di età; quelle per gli oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea tra i soci o coloro che rivestono la carica di rappresentante legale delle società iscritte nel libro soci.

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale

L'Assemblea ha il compito di fissare di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea; il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea. Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

L'amministratore comunica agli altri amministratori e alla società ovvero o al collegio sindacale ogni conflitto d'interesse, proprio o di terzi, nei confronti della società

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone socie indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea. Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Il Consiglio è convocato, in via ordinaria almeno una volta ogni mese e, in seduta straordinaria, quando il Presidente o in sua assenza il Vice-Presidente,

lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o i sindaci revisori qualora nominati.

La convocazione è fatta per fonogramma o a mezzo lettera, fonogramma, telegramma, telefax o e-mail o raccomandata a mano, da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei, casi di urgenza, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. La convocazione del consiglio può essere altresì deliberata mediante delibera di auto convocazione adottata dallo stesso consiglio, da valere per i consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiamano le norme del Codice Civile. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; per la partecipazione alle riunioni del Consiglio non è ammessa delega.

Le cariche di componente del Consiglio, così come quelle di Presidente e di



Vice-Presidente, sono gratuite è ammesso soltanto il rimborso spese.

ARTICOLO 15 - Il Consiglio è investito di tutti i poteri, tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione, essendo in generale di sua competenza tutto ciò che non è espressamente riservato all'Assemblea dal presente Statuto o dalla legge. Esso particolarmente ha facoltà di deliberare:

- a) sulla istituzione di uffici secondari, anche nei Comuni limitrofi;
- b) sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- c) sulle modalità e forme di esecuzione di tutti i deliberanti dell'assemblea;
- d) sulla nomina e sulla revoca del personale e relativo trattamento economico
- e) sulla emanazione o modificazione dei regolamenti di disciplina del personale e sulla organizzazione di tutti i servizi della FIDART
- f) sulla compravendita e sulla locazione di immobili e sull'acquisto di macchine, strumenti, attrezzi e quant'altro occorrente
- g) sulla concessione in comodato gratuito della sede sociale ed altre attività organizzative a servizio dell'artigianato
- h) sulla stipula dei contratti e sull'impiego dei fondi sociali ed in particolare sulla stipula di convenzioni con Istituti di Credito in ordine alle concessioni di fidi bancari ai soci della "FIDART" dalla stessa garantiti;
- i) su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie, con la facoltà di assentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo;
- j) il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissibilità della richiesta di fido presentata alla "FIDART"; l'approvazione del fido è demandata ad un apposito Comitato Tecnico qualora venga richiesto dalla Banca convenzionata, costituito dal Presidente della "FIDART", da due consiglieri della "FIDART" nominati dal Consiglio di Amministrazione, nonché da un rappresentante della Banca convenzionata.

L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di approvare adeguamenti dello statuto a norme di legge, fusioni con altre società, trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del comune di Putignano.

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dal verbale relativo, firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno due dei Consiglieri.


Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive del Consiglio, viene considerato dimissionario e sarà sostituito, in via provvisoria nei modi e termini di legge.

I membri del Consiglio devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o siano interessati loro familiari entro il terzo grado.

In caso di conflitto di interessi si applicherà l'articolo 2391 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza della "FIDART" di fronte ai terzi ed in giudizio in qualsiasi grado di giurisdizione, nonché la responsabilità per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente od, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente la Cooperativa "FIDART" di fronte ai terzi



senza necessità di ulteriori formalità.

#### CONTROLLO CONTABILE E COLLEGIO SINDACALE

##### REVISORE CONTABILE

ARTICOLO 17 Le funzioni di controllo contabile sono esercitate da un revisore contabile nominato dall'assemblea dei soci che ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati decadono dall'ufficio, i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies codice civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti della gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

ARTICOLO 17 BIS Il Collegio sindacale, è nominato se è obbligatorio per legge, oppure per espressa previsione in tal senso dell'assemblea. Qualora nominato, esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 17 TER Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma c.c..

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'appro-

sito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 18 - Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale. Il Collegio decide sulla risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la società o organi di essa, comprese le controversie che dovessero sorgere in seguito alla esclusione del socio. Il Collegio decide quale amichevole compositore senza alcuna formalità.

La sede è presso la società

ARTICOLO 19 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli Amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### DIREZIONE

ARTICOLO 20 - La direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Segretario con le

Facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina eventuale del Segretario, come pure la revoca, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 21 - Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Esso è compilato secondo le norme di legge e con i criteri di buona e corretta amministrazione, con il relativo conto perdite e profitti, facendo risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale, gli utili conseguiti e le perdite sofferte.

Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al revisore contabile o al collegio sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve essere depositato in copia, insieme con la relazione degli Amministratori del revisore contabile o dei sindaci, a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 22 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi netti di gestione. Alla riserva ordinaria sarà destinata almeno il trenta per cento degli eventuali avanzi netti di gestione, indivisibile, mentre deve essere devoluta al fondo di garanzia interconsortile la quota prevista dal comma 19 e seguenti dell'art. 13 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326, o al fondo di garanzia di cui al successivo comma 23 e seguenti. L'avanzo di gestione, eccedente l'accantonamento e la devoluzione di cui sopra, potrà essere assegnato con delibera assembleare ad una o più delle destinazioni di seguito elencate:

a) accantonamento parziale alla riserva straordinaria;



b) accantonamento parziale al fondo rischi di cui all'articolo 6.

La quota di utili non assegnata alla riserva legale, al fondo di garanzia interconsortile di cui al succitato art. 13 del Dl. N.269\03 convertito in legge n. 326\2003, alle riserve statutarie, sarà obbligatoriamente destinata ai fini mutualistici. E' esclusa la distribuzione di utili e di riserve ai soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento.

DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 23 - Il primo esercizio sociale decorre dalla data di legale costituzione della Società fino al 31 dicembre 1991

ARTICOLO 24 - In caso di scioglimento della società Cooperativa, l'assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri, insieme alle norme della liquidazione.

Con la cessazione della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il rimborso del capitale versato dai soci e dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la società aderisce, a norma del comma 19 e seguenti dell'art. 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, o al fondo di garanzia di cui al successivo comma 23 e seguenti.

ARTICOLO 25 - Per quanto non è prescritto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 26 - Il primo Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dell'eventuale regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea, in occasione della sua prima riunione; applica, in via provvisoria, tale regolamento, in attesa dell'approvazione dell'assemblea; stipula la Convenzione con una o più Aziende di Credito per il conseguimento dei fini sociali; accetta eventuali contributi di Enti pubblici e di privati; accetta le domande di adesione dei nuovi soci; ottempera a tutti gli obblighi ed esercita tutti i poteri derivanti dalle norme statutarie.

F.to INTINI Gennaro Giovanni, Salvatore PANTALEO notaio - sigillo